



**CONVENZIONE
PER AVVALERSI DEL SERVIZIO DI
TELEASSISTENZA/TELESOCORSO/TELECONTROLLO
A PERSONE CHE VIVONO SOLE O A RISCHIO**

(approvato con delibera C C N 47 del 28 luglio 2022)

Tra

Il Comune di Codogno (LO), con sede a Codogno in via V. Emanuele 4, P.I. 02031600154, rappresentato da Marcella Anna Incerti in qualità di Responsabile del Servizio Integrazione Sociale Politiche Infanzia e Famiglia, Sap

E

l'Ente Comune di Fombio, con sede a Fombio (LO) in Via Roma 83 P.I. 05979160156 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Davide Passerini convalidato eletto alla carica con deliberazione C.C. N. 17 del 11.06.2019
premessi che:

- entrambi gli enti intendono contribuire a condividere e diffondere nel territorio comunale e limitrofo un'attenzione ed una risposta ai bisogni di assistenza a persone di qualsiasi età che vivono sole, ed in particolare a persone anziane, procedendo all'erogazione del servizio di telesoccorso/teleassistenza/telecontrollo nel territorio dei rispettivi enti in conformità alle disposizioni della presente convenzione a favore di coloro che presentano condizioni di rischio;
- si intendono perseguire, nell'erogazione del suddetto servizio, obiettivi di qualità ed economicità a favore dei cittadini residenti e di comuni limitrofi;

considerato che:

- il Comune di Codogno con Determinazione del Funzionario n. 340 del 14.06.2022 ha proceduto all'aggiudicazione alla Ditta Centro 24 Ore Società Cooperativa Sociale a.r.l. Via San Secondo, 3 - C.F. e P.I. 07117430012 con affidamento diretto previa RDO tramite procedura Sintel per la gestione del Servizio di Teleassistenza/Telesoccorso/Telecontrollo per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2024
- il capitolato prevedeva la disponibilità da parte della ditta aggiudicataria ad offrire il medesimo servizio ed il medesimo costo anche ad eventuali altri comuni del lodigiano che intendessero convenzionarsi con il Comune di Codogno;

Vista la legge 267/2000;

in uno spirito di reciproca collaborazione

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di erogazione del servizio di telesoccorso destinato ai residenti dei comuni che richiedano di aderire alla presente convenzione.

Art. 3 - Compiti del Comune di Codogno

Il Comune di Codogno si impegna:

- come Comune capo-convenzione, stipulando il contratto con la ditta aggiudicataria, per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2024 per il Servizio di Teleassistenza/Telesoccorso/Telecontrollo a persone che vivono sole o a rischio, a promuovere e garantire, per il tramite della presente Convenzione, l'estensione del bacino di utenza ai Comuni limitrofi interessati e nella fattispecie al Comune di Fombio (LO);
- a seguito di richiesta del Comune di Fombio (LO), a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, il proprio consenso alla suddetta ditta, affinché il suddetto Comune richiedente possa usufruire dei servizi come da aggiudicazione di cui sopra, alle medesime condizioni di cui beneficia il Comune di Codogno.

Art. 4 – Compiti dell'ente convenzionato

Il Comune di Fombio, sottoscrivendo la presente convenzione, si impegna:

- a valutare, secondo i propri criteri, le richieste dei propri cittadini, ai fini della loro ammissione al servizio,
- ad assumere la spesa relativa all'attivazione dei servizi individuali erogati dalla ditta in base ai propri criteri, anche in merito all'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utenza,
- a comunicare i nominativi dei richiedenti direttamente alla suddetta Ditta, regolamentando autonomamente le modalità di trasmissione dei report periodici da parte di quest'ultima.

Art. 5 – Forme di consultazione tra gli enti

I Comuni di Codogno e Fombio concordano, di norma annualmente, un momento di confronto e di verifica circa l'andamento del Servizio, nonché, prima della scadenza della Convenzione, un incontro di riprogrammazione per la prosecuzione dello stesso Servizio.

Art. 6 – Rapporti economici

Ai Comuni di Codogno e Fombio sono imputabili esclusivamente le spese relative ai propri cittadini utenti residenti in ciascuno dei comuni.

Art. 7 -Recesso

I Comuni di Codogno e di Fombio hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previo preavviso scritto, almeno sei mesi prima di dare corso al recesso.

Art. 8 - Durata

La convenzione avrà durata dalla data di stipula e sino al 31.12.2024.

Art. 9 - Norme finali

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con corresponsione delle relative spese a carico della parte promotrice.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI CODOGNO
La Responsabile Settore Politiche Sociali

Dr.ssa Marcella Anna Incerti

f.to digitalmente ai sensi della norma vigente

COMUNE DI FOMBIO
Il Sindaco pro tempore

Davide Passerini

f.to digitalmente ai sensi della norma vigente

Data sottoscrizione